

**COMUNE DI AVERSA**

(Provincia di Caserta)

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO**

Il presente contratto individuale di lavoro viene stipulato tra:

Il Comune di Aversa, c.f. 810000970616 – P. IVA 00359560612, in seguito denominato “Comune”, in persona di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in legittima rappresentanza del Comune stesso, per conto del quale e non altrimenti stipula ed agisce ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, e dell’art. 70 dello Statuto Comunale (di seguito “Comune”);

E

Il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito “Lavoratore”).

Visto il D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 recante “Attuazione della direttiva 91/53/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”;

visto il D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, in vigore dal 13 agosto 2022;

visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 sottoscritto dall’ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;

visto il [C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022](https://www.luigifadda.it/ccnl-funzioni-locali-2022/) sottoscritto dall’ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;

visto il [D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](https://www.luigifadda.it/testo-unico-pubblico-impiego/);

richiamato il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

richiamato inoltre il contratto collettivo decentrato integrativo vigente;

vista la Determinazione dirigenziale n. n. 336 del 17 luglio 2025 con la quale si è stabilito di procedere all’assunzione del Lavoratore, all’esito della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore contabile - Area degli Istruttori (ex cat. C), indetta con Determinazione dirigenziale n. 38 del 29 gennaio 2025;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato il presente schema di contratto;

ciò premesso

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Il Comune assume alle proprie dipendenze il suindicato lavoratore a decorrere dal 01/09/2025.

**Art. 1 – INQUADRAMENTO E MANSIONI**

Il lavoratore viene inquadrato nel profilo professionale di Istruttore contabile, appartenente all’Area degli Istruttori (ex categoria C).

Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle risultanti dalle declaratorie del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni – Enti Locali della contrattazione collettiva applicabile.

In virtù del sistema di classificazione del personale, il lavoratore è tenuto a svolgere tutte le mansioni inerenti alle attività ricomprese nella declaratoria della categoria e del profilo di appartenenza e il datore di lavoro ha il potere di disporre delle stesse in relazione alle esigenze organizzative e produttive, affidandogli, se del caso, mansioni professionalmente equivalenti.

Resta salvo comunque quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di disciplina delle mansioni.

**Art. 2 – TIPOLOGIA, DECORRENZA, DURATA E ORARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il presente rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato.

L’orario di lavoro è di n. 36 (trentasei) ore settimanali. L’articolazione della prestazione di servizio sarà disposta in funzione delle esigenze di servizio. Il lavoratore si impegna a osservare l’orario di lavoro assegnato dal Dirigente dell’Area di appartenenza e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

La [costituzione del rapporto di lavoro](https://www.luigifadda.it/modelli-assunzione/) vincola il lavoratore agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare, il lavoratore assume obbligatoriamente servizio alla data indicata; in caso di inadempienza, senza giustificato motivo, comunicato e comprovato a questo Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto.

**Art. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico fondamentale spettante al lavoratore è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni locali, con riferimento alla categoria di inquadramento.

**Art. 4 – PERIODO DI PROVA**

Il lavoratore acconsente all’esonero dal periodo di prova, in quanto già superato in corrispondente profilo professionale presso l’amministrazione pubblica di provenienza.

**Art. 5*–*SEDE DI LAVORO**

Il dipendente espleta la sua attività lavorativa presso la sede del Comune di Aversa, in Piazza Municipio – Aversa (CE), ed è incardinato presso l’Area 1 – Contabilità e Fiscalità locale.

In considerazione delle esigenze organizzative dell’Ente, è possibile l’assegnazione ad altra struttura operativa senza che siano apportate modifiche al presente contratto.

**Art. 6 – TRATTAMENTO GIURIDICO**

Per la fruizione delle ferie, dei permessi, delle assenze per malattia e per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto “Regioni – autonomie locali”.

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

**Art. 7 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il lavoratore è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il lavoratore si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ex art. 72 CCNL 2019/2021 in vigore dal 16/11/2022.

Il Comune, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al Lavoratore, copia del vigente Codice di comportamento. Il lavoratore assume, quindi, i comportamenti idonei al pieno rispetto delle norme ivi contenute.

Il lavoratore è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell’Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili.

Il lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:

* ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall’Ente;
* a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati dai Dirigenti dell’Area e preposti ai servizi competenti;
* al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità;
* a utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall’amministrazione comunale con la necessaria diligenza
* ad osservare il Codice di Comportamento;

**Art. 8 – INCOMPATIBILITA’**

Il lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del [D. Lgs. 165/2001](https://www.luigifadda.it/testo-unico-pubblico-impiego/) e successive modificazioni ed integrazioni, necessitano di autorizzazione, potranno essere svolti dal lavoratore previa concessione dell’autorizzazione stessa da parte dell’Amministrazione.

Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge nei confronti del lavoratore.

Per altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti interni di questo Ente.

**Art. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L’ente garantisce al Lavoratore, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili derivanti dal rapporto di lavoro, che detto trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016).

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso l’ufficio che gestisce il servizio del personale.

**Art. 10 – INFORMATIVA SULL’ADESIONE AL FONDO PERSEO**

Ai sensi dell’art. 4, c. 1 dell’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, sottoscritto in data 16 settembre 2021, si fornisce, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, un’informativa sulle modalità di adesione al “Fondo Perseo”, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione.

**Art. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE**

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26/0/1972 n. 642, e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

**Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari per l’accesso al pubblico impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell’articolo 2126 del codice civile, in mancanza degli stessi, anche parziale.

Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare e incondizionata accettazione, prima dell’assunzione in servizio, dando atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto individuale trova applicazione la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo per il personale del comparto Funzioni locali.

**PER IL COMUNE**

**Il Dirigente**

**IL LAVORATORE**